



*COMUNE DI MAZZE'*  
*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

---

**SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA – ASSISTENZA E  
ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALE –  
ATTIVITA' PARASCOLASTICHE  
(CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**



**COMUNE DI MAZZE'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

---

**Art. 1. – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

L'amministrazione comunale intende procedere all'affidamento dell'organizzazione e della gestione dei seguenti servizi per l'anno scolastico 2016/2017, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico (2017/2018):

- a) Servizio di pre e post scuola;
- b) Assistenza e accompagnamento su scuolabus comunale;
- c) Corso di educazione musicale.

Lo svolgimento del predetto servizio e adempimento degli impegni e degli obblighi dell'amministrazione comunale e del soggetto affidatario, saranno regolati da apposito contratto nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato.

**Art. 2 – STANDARDS MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO**

Gli standards minimi di qualità del servizio sono quelli riportati nel presente capitolato.

**Art. 3 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO**

- a) Il servizio di pre e post scuola, è un servizio di supporto per i genitori lavoratori ed ha lo scopo di realizzare un momento di continuità formativa con l'attività didattica degli insegnanti attraverso lo svolgimento di attività ricreative. Il servizio dovrà attuarsi mediante l'accoglienza, l'assistenza e l'intrattenimento degli alunni nell'arco temporale di seguito indicato.
- b) Il servizio di assistenza e accompagnamento sullo scuolabus comunale rappresenta anch'esso un'attività di supporto alle famiglie ove per motivi diversi, legati per lo più ad esigenze di lavoro, i genitori non possono condurre personalmente i figli a scuola o delegare altri parenti a farlo; il servizio fornisce la necessaria assistenza agli allievi che utilizzano il mezzo di trasporto, messo a disposizione dall'Amministrazione, durante il tragitto casa-scuola e viceversa, in modo da garantire una maggiore sicurezza, nonché l'accompagnamento fino all'ingresso dei plessi scolastici.
- c) Il corso di educazione musicale è un servizio integrativo, inserito nel POF redatto dalla Direzione didattica statale di Caluso, rispetto ai servizi normalmente erogati dagli insegnanti.

I servizi di cui ai punti a) e b), sono considerati di pubblico interesse e pertanto non potranno essere sospesi o interrotti. In caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi alla ditta aggiudicataria, per l'esecuzione dello stesso, con rivalsa delle spese a carico della stessa, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed eventuale risarcimento danni.

**Art. 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

I servizi di cui al presente capitolato, conferiti per l'anno scolastico 2016/2017, hanno decorrenza dall'avvio del prossimo a.s. e scadenza al 30 giugno 2017, seguiranno l'articolazione, con



**COMUNE DI MAZZE'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

---

sospensioni e interruzioni, prevista dal relativo calendario approvati dalla competente autorità scolastica, salvo diverse comunicazione per mutate o temporanee esigenze.

È prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore a.s. (2017/2018).

**Art. 5 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO**

L’importo presunto del servizio è il seguente:

- PRE E POST SCUOLA € 7.000,00 per 1 a.s. – complessivi € 14.000,00, con rinnovo di un ulteriore a.s., oltre IVA in misura di legge;
  - ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS € 10.000,00 per 1 a.s. - complessivi € 20.000,00 con rinnovo di un ulteriore a.s., oltre IVA in misura di legge;
  - ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE: € 5.300,00 per 1 anno scolastico - complessivi € 10.600,00 con rinnovo di un ulteriore a.s. oltre IVA in misura di legge:  
per un totale di € 22.300,00 per 1 a.s. – complessivi € 44.600,00 con rinnovo di un ulteriore a.s., oltre IVA in misura di legge
- ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA: € 100,00 per 1 a.s. – € 200,00 con rinnovo per un ulteriore a.s.

**Art. 6 – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale sono a carico della Ditta appaltatrice.

**Art. 7 – PERIODO – ORARI - SEDI DI SVOLGIMENTO**

I servizi in oggetto del presente capitolato hanno come riferimento le predette strutture e si svolgono con la periodicità e gli orari sotto indicati:

- a) il servizio di pre e post scuola dovrà svolgersi dal lunedì al venerdì per circa 2,00’ore giornaliere, dalle ore 7,30 alle ore 8,30 (pre-scuola) e dalle ore 16,30 alle ore 17,30 (post-scuola), per un totale annuo di circa 376 ore; il servizio si svolge presso la scuola dell’infanzia di Mazzè ed è diretto sia agli allievi della scuola dell’infanzia che agli allievi delle scuole primarie di Mazzè e Tonengo;
- b) il servizio di assistenza e accompagnamento su scuolabus comunale si effettua dal lunedì al venerdì per circa h. 3 giornaliere (suddivise equamente tra mattina e pomeriggio) con partenza e rientro davanti al Palazzo comunale, sito in Piazza della Repubblica 2. Oltre all’assistenza sullo scuolabus il personale incaricato della Ditta appaltatrice dovrà accompagnare e ritirare gli alunni davanti ai singolo plessi scolastici (primaria Mazzè, primaria Tonengo – infanzia).  
Per entrambi i predetti servizi, potranno verificarsi variazioni di orario in occasione di scioperi, assemblee sindacali degli insegnanti o altre situazioni di emergenza non prevedibili;

c) il corso di educazione musicale per gli alunni delle scuole infanzia e primarie si svolgerà durante tutto l’anno scolastico, per un totale di 320 ore per a.s., da suddividere tra tutte le classi aderenti.  
Luogo di esecuzione. Scuola infanzia – scuola primaria di Mazzè – scuola primaria di Tonengo.



**COMUNE DI MAZZE'**  
*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

---

È facoltà dell'Amministrazione sospendere il servizio di pre e post scuola nel caso in cui gli utenti per ogni plesso interessato diminuiscano al di sotto delle 8 unità, senza che l'Affidatario possa rivendicare indennizzi a qualsiasi titolo.

In caso di sopravvenuta esigenza di aumento delle prestazioni del servizio, i costi aggiuntivi saranno determinati, al verificarsi dell'evento, di comune accordo facendo comunque riferimento a criteri proporzionali riferiti all'importo complessivo dell'affidamento.

Le attività di cui ai punti a) e b) si svolgono secondo il calendario scolastico, salvo diversa indicazione. L'attività di cui al punto c) si svolgerà durante tutto l'anno scolastico, secondo un calendario concordato con la direzione didattica di Caluso, anche per il tramite delle insegnanti referenti di ciascun plesso scolastico.

**Art. 8 - ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

I servizi oggetto dell'affidamento dovranno essere espletati sulla base di un progetto di organizzazione complessivo elaborato dall'Affidatario comprendente i singoli programmi di attività.

L'Affidatario curerà fra l'altro, compatibilmente con l'attività didattica degli insegnanti:

a) per quanto attiene al servizio di pre e post scuola:

- l'apertura del servizio presso la scuola assegnata;
- l'accoglienza del bambino e contestuale annotazione della presenza su apposito registro;
- le attività educative/ricreative;
- la consegna dei bambini affidati, alle insegnanti per l'inizio delle lezioni, al mattino ed ai genitori, al pomeriggio, nonché l'accompagnamento e il ritiro dallo scuolabus comunale per gli altri frequentanti della scuola primaria di Mazze e Tonengo;
- la sorveglianza sull'incolumità dei minori affidati;
- lo sviluppo dell'autonomia del bambino nelle attività educative/ricreative.

Il rapporto tra bambini (siano essi della scuola materna che delle elementari) ed operatori non potrà essere maggiore di 25 ad uno;

b) per quanto concerne il servizio di assistenza e accompagnamento sugli scuolabus, dovrà essere prestata la necessaria assistenza alle fermate provvedendo, se necessario, a facilitare le operazioni di salita e discesa dal mezzo, nonché durante il tragitto, promuovendo l'instaurarsi di un clima sereno e curando l'incolumità dei minori affidati. In particolar modo in occasione del viaggio di ritorno da scuola, il personale che effettuerà il servizio si assicurerà della presenza, alle fermate, di adulti cui affidare il/i minore/i; diversamente l'alunno resterà in custodia dell'accompagnatore e terminerà il viaggio facendo rientro al plesso ove il personale della scuola presente provvederà a rintracciare la famiglia. Il servizio prevede, inoltre, l'accompagnamento e il ritiro degli alunni davanti ai singolo plessi scolastici (primaria Mazze, primaria Tonengo – infanzia).

c) per quanto riguarda il corso di educazione musicale, trattasi di un corso diretto agli alunni delle scuole infanzia e primarie che si svolgerà durante tutto l'anno scolastico, per un totale di 320 ore per a.s., da suddividere tra tutte le classi aderenti. E' possibile che il corso preveda, in accordo tra l'incaricato della ditta e il personale docente dei singoli plessi, un saggio finale, o in corso di anno scolastico.

**Art. 9 - COORDINATORE RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI MAZZE'**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

---

L'Affidatario dovrà individuare un proprio coordinatore degli operatori, con funzioni di responsabile operativo della gestione complessiva dei servizi e referente nei confronti del Responsabile del Servizio affari generali per la gestione dei rapporti da intrattenersi tra l'Affidatario medesimo ed il Comune.

Sarà cura del coordinatore, inoltre, garantire la continuità della presenza degli operatori provvedendo quando necessario alle sostituzioni, sin dal primo giorno di assenza, del proprio personale che per qualunque causa dovesse essere indisponibile al Servizio, con personale supplente, avente gli stessi requisiti, in tempo utile per non interrompere il servizio.

Le sostituzioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione Committente secondo quanto indicato al successivo art. 10.

Il turn over degli operatori deve essere limitato al massimo.

Per gli eventuali casi di assenza del coordinatore, l'Affidatario, prima dell'inizio dell'appalto è tenuto ad indicare un sostituto.

**Art. 10 - REQUISITI DEGLI INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Gli operatori che espletteranno i servizi di cui al precedente art. 1, lett. a) e b, dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di educatore professionale
- diploma di maturità magistrale o diploma equipollente
- diploma di maturità maestra d'asilo o equipollente
- diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza almeno biennale in servizi analoghi
- l'eventuale possesso di un diploma o laurea di specializzazione in scienze dell'educazione e della La formazione in scienze pedagogiche o in psicologia assorbe i titoli precedenti.

L'Affidatario sarà tenuto mantenere tutte le figure professionali previste nell'offerta, in riferimento alle entità numeriche, alla formazione culturale, alla esperienza lavorativa e al monte ore complessivo di lavoro.

L'operatore per il servizio di cui al punto c) dovrà essere in possesso di diploma rilasciato da un conservatorio musicale o da Istituto musicale pareggiato ed avere esperienza, almeno biennale, in attività con alunni della fascia di età di cui al presente capitolato.

Prima dell'inizio dei Servizi, l'Affidatario dovrà comunicare al Responsabile del Servizi affari generali, i nominativi del personale che sarà assegnato ai medesimi.

E' consentito all'Affidatario la sostituzione del personale indicato con altro di pari esperienza e formazione culturale. In tale ultima ipotesi l'Affidatario medesimo dovrà:

\_ comunicare al citato responsabile di Settore le sostituzioni intervenute entro due giorni dal loro verificarsi;

\_ comunicare i nominativi del nuovo personale con indicazione della loro formazione culturale ed esperienza lavorativa;

Sarà cura dell'Affidatario provvedere a sostituire, sin dal primo giorno di assenza, il proprio personale che per qualunque causa dovesse essere indisponibile al Servizio.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 39/2014, considerato che i servizi oggetto del presente capitolato comportano contatti diretti e regolari con i minori, l'Affidatario –in quanto datore di lavoro- ha l'obbligo di accertare che il personale addetto non abbia subito condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies



**COMUNE DI MAZZE'**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

---

e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Dovrà, in ogni caso, essere assicurata priorità al personale già impiegato negli stessi servizi nel precedente affidamento, nel rispetto delle priorità garantite dai contratti relativi per il "personale uscente".

**Art. 11 - PERSONALE DEL SERVIZIO**

Gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio di cui all'oggetto rispondono direttamente all'Affidatario incaricato del servizio, con il quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'Affidatario ha l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento del servizio tenendo costantemente presente il numero di unità di personale richiesto, sia dipendente che socio.

Relativamente al trattamento economico del personale l'Affidatario ha l'obbligo attuare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, occupati nei servizi costituenti oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori rispetto a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, per i lavoratori del settore applicabili alla data dell'offerta alla categoria, per la Provincia di Torino, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo applicabile nella Provincia stessa, che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

L'Affidatario è tenuto altresì ad applicare i sopraindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino al loro rinnovo.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi, nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e non nella gestione del servizio.

Compete pertanto all'Affidatario di attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti disposizioni relative alla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, dalle previdenze varie per la disoccupazione volontaria, invalidità e vecchiaia, TBC ed altre malattie professionali ed ogni altra norma in vigore o che possa intervenire, nel periodo di efficacia del presente affidamento, per la tutela del lavoratore.

Dovranno essere presentate all'Amministrazione Committente idonee attestazioni comprovanti l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

Ad insindacabile giudizio della Committente, potrà essere richiesto, in ogni momento, all'Affidatario di presentare tutta la documentazione derivante dagli obblighi delle suddette disposizioni, ossia copia fotostatica delle denunce nominative dei lavoratori occupati, nonché delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi.

In ogni caso l'A.C. resta comunque estranea al rapporto giuridico che si stabilisce tra l'Affidatario ed i dipendenti o i soci.

L'inosservanza di tali condizioni costituisce valido titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto -e il conseguente affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria- senza che l'Affidatario possa avanzare pretese di danni o risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai lavoratori.

Rimane prerogativa dell'A.C. richiedere la sostituzione del personale quanto questo sia ritenuto inidoneo.



**COMUNE DI MAZZE'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

---

**Art. 12 – NORMA DI COMPORTAMENTO PER GLI OPERATORI  
DELL’AFFIDATARIO**

L’Affidatario si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato da questo Ente con deliberazione G.C. n. 66 del 24/12/2013 ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. La violazione degli obblighi di comportamento implicherà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, in ragione della gravità o della reiterazione.

Ai fini della conoscibilità del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, si rimanda al sito istituzionale consultabile all’indirizzo [www.comune.mazze.to.it](http://www.comune.mazze.to.it).

**Art. 13 – RISCHI DA INTERFERENZE**

Il D.U.V.R.I., verrà redatto in ottemperanza ai dettati di legge, per promuovere la cooperazione e il coordinamento. I relativi costi complessivi per tutto l’arco della vigenza del contratto, non soggetti a ribasso, risultano pari ad € 100,00 annui ed € 20,00 con eventuale rinnovo.

**Art. 14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE**

L’Affidatario si impegna a formare e/o aggiornare il personale impegnato nello svolgimento dei servizi rispettando la programmazione di massima concordata con il Responsabile del Settore Amministrativo e dei Servizi alla persona prima dell’avvio dei servizi.

**Art. 15 – PRIVACY**

Assume massima rilevanza, considerata la peculiarità dei servizi e l’utenza cui essi sono rivolti, la correttezza del comportamento del personale nell’assolvimento dei compiti assegnati.

In particolare, poiché gli operatori, nell’esecuzione del loro lavoro potranno venire a conoscenza di dati di natura sensibile, relativi ad esempio, allo stato di salute degli alunni, l’Affidatario e gli operatori medesimi saranno tenuti alla più stretta osservanza della normativa sulla privacy (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196). A tal fine il personale addetto assume le responsabilità previste dalla legge per gli incaricati del trattamento dei dati e l’Affidatario dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure previste dalla legge e di aver impartito al personale addetto tutte le istruzioni necessarie.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 il Comune di Mazzè tratterà i dati forniti dall’Aggiudicatario esclusivamente per finalità connesse alla procedura di affidamento ed alla stipula del contratto. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, 8 e 9 della predetta Legge 196/2003.

**Art. 16 - MATERIALI E ALTRI ONERI INERENTI IL SERVIZIO**

L’Affidatario provvederà all’acquisto di tutti i materiali necessari per l’espletamento del servizio. In particolare l’Affidatario dovrà provvedere, per quanto ha attinenza al servizio di accoglienza nella scuola dell’infanzia e primaria:



**COMUNE DI MAZZE'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

---

- alla fornitura di materiale di consumo, cancelleria, ludico e di quanto altro è necessario alla realizzazione delle attività ricreative.
- alla pulizia ordinaria dei locali adibiti al pre e post scuola.

**Art. 17 - SPESE INERENTI AL SERVIZIO**

Tutte le spese relative al servizio oggetto di appalto non espressamente previste nel presente capitolato si intendono interamente a carico dell'Affidatario. L'Amministrazione Committente resta completamente sollevata da qualsiasi onere.

Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.

**Art. 18 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Affidatario dovrà darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. La Ditta indicherà il responsabile di riferimento, che dovrà essere facilmente reperibile durante l'orario di ufficio.

In caso di sciopero del personale scolastico, l'Amministrazione Committente potrà decidere di sospendere il servizio dandone avviso alla Ditta con anticipo di almeno 48 ore.

**Art. 19 - RESPONSABILITA'**

Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione ai servizi svolti o a cause ad essi connesse, derivassero al Comune di Mazzè, a terzi, a persone, cose e animali, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Affidatario precisando, a tale riguardo, che qualunque onere è da intendersi già compensato nel corrispettivo della fornitura.

Del pari, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi danno che dovessero subire i prestatori di lavoro subordinati, parasubordinati, volontari e consulenti dell'Affidatario, qualunque forma rivesta la prestazione lavorativa.

Si ribadisce l'obbligo dell'Affidatario di garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai soggetti che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'affidamento in osservanza del D.Lgs. 196/2003.

**Art. 20 – ASSICURAZIONI**

Grava sull'Affidatario l'obbligo -da ritenersi sempre compensato dal corrispettivo della fornitura- di produrre una polizza ai fini della copertura della propria Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), anche ai sensi a) del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 s.m.i., b) del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 s.m.i. e c) del Codice Civile per danni rientranti nella disciplina sub a) e b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della stazione appaltante.

La polizza sopra indicata dovrà espressamente riportare quale "oggetto dell'assicurazione" tutte le attività oggetto dell'affidamento, nulla escluso né eccettuato.

La polizza dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Affidatario e, comunque, non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:



**COMUNE DI MAZZE'**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

---

- € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) unico persinistro di ambito RCT;
- € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), con il limite di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per persona, per sinistro di ambito RCO.

La polizza dovrà riportare le seguenti clausole ed estensioni:

- estensione della qualifica di "Assicurato" all'Amministrazione Committente, ai suoi Amministratori e Dipendenti;
- espressa conferma di copertura dei danni subiti, ovvero provocati da terzi, dagli assistiti; i singoli assistiti debbono espressamente intendersi terzi tra loro;
- estensione ai danni provocati e/o subiti da chiunque collabori a qualsiasi titolo con l'Affidatario nell'esecuzione dei servizi;
- espressa dichiarazione di operatività della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni (compresi i danni arrecati agli assistiti);
- danni a terzi da interruzione o sospensione totale di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non, anche per danni derivanti da incendio o furto.

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Affidatario.

La polizza deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'affidamento; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

La polizza dovrà essere trasmessa all'Ente almeno cinque giorni prima dell'avvio del servizio.

Qualora l'Affidatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste si intendono vincolati a favore dell'Ente.

### **Art. 21 - CAUZIONE - SPESE DI CONTRATTO**

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo netto dell'affidamento. Nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia è suscettibile di riduzione ai sensi del comma 7 dello stesso art. 93 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia definitiva è prestata al fine di garantire il rispetto di tutte le condizioni previste dal contratto.

La garanzia definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e la stessa sarà svincolata al termine del periodo di affidamento dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione ed effettuata entro 45 giorni dalla certificazione di ultimazione del servizio, l'attestazione di regolare esecuzione.

In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la medesima dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La detta cauzione può anche essere costituita con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. In tal



**COMUNE DI MAZZE'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

---

caso la fidejussione o la polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita – e la relativa documentazione trasmessa all'amministrazione stessa – prima della data fissata per la stipulazione del contratto. La mancata presentazione comporta la revoca dell'aggiudicazione.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, l'affidatario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione stessa sino all'importo convenuto entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Resta salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente o al rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'affidatario, ivi compreso il maggior prezzo che il committente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto aggiudicato, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidatario medesimo.

Tutte le spese per imposte, tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione e l'esecuzione del contratto sono da intendersi a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario.

#### **Art. 22 – ORGANISMI PREPOSTI AL CONTROLLO**

Gli organismi preposti al controllo sono:

- l'Ufficio Istruzione del Comune
- le strutture o tecnici specializzati eventualmente incaricate dalla Committente.

#### **Art. 23 - DIRITTO DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione Committente ha facoltà di vigilare ed effettuare, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli presso ciascuna sede scolastica e sui mezzi di trasporto per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali del capitolato d'appalto.

L'espletamento della vigilanza e del controllo, da parte dell'Amministrazione Comunale, non potrà mai essere invocato dall'Affidatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuzione della responsabilità dell'Affidatario stesso.

L'Affidatario dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Comune tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli.

#### **Art. 24 – CONTESTAZIONI**

L'A.C. farà pervenire all'Impresa per iscritto, anche tramite posta elettronica o PEC, eventuali contestazioni relative a inadempimenti rilevate anche in sede di controllo; l'Impresa è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate, entro 10 giorni, in relazione alle contestazioni mosse.

Qualora queste ultime non pervenissero entro il detto termine di dieci giorni dal ricevimento della lettera di contestazione o, qualora pervenute, non fossero ritenute esaustive, l'organo comunale competente potrà applicare per ciascuna singola contestazione una penale, secondo i valori previsti dal successivo art. 26.

#### **Art. 25 - MONITORAGGIO PERIODICO**



**COMUNE DI MAZZE'**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

---

L'Affidatario si impegna a trasmettere, con periodicità di tre mesi, una breve relazione sull'andamento tecnico della gestione dei servizi, necessaria per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi ed ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi, utili al raggiungimento degli obiettivi programmati, fermo restando il corrispettivo stabilito, saranno concordati tra le parti.

**Art. 26 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il compenso per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato verrà corrisposto mensilmente in modo posticipato, in base alle fatture (una per ciascun servizio) che l'Affidatario presenterà all'Amministrazione Committente per le attività svolte durante il relativo periodo.

I pagamenti, fatta salva l'attestazione del regolare espletamento dei servizi da parte del competente Responsabile di Settore e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, saranno effettuati a 30 gg. dalla data di registrazione della fattura al protocollo.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, l'Affidatario deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Pertanto tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del presente appalto, l'Affidatario dovrà presentare all'Amministrazione Committente, pena la revoca dell'aggiudicazione, apposita comunicazione ex art. 3, comma 7, L. 136/2010 (comunicazione attivazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010). Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Aggiudicatario, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dall'Amministrazione Committente.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di decurtare dall'ammontare dei pagamenti l'importo di penalità o altri addebiti gravanti sull'Affidatario.

**Art. 27 - SUBAPPALTO E CESSIONE**

E' fatto divieto di cedere o subappaltare totalmente o parzialmente il servizio di cui al presente Capitolato.

**Art. 28 - PENALITA' PER INADEMPIENZE**

L'Affidatario dovrà impegnarsi a garantire tutte le indicazioni del presente capitolato, pena la risoluzioni di diritto del contratto.

L'Affidatario è responsabile verso l'Amministrazione Committente del buon andamento del servizio e della garanzia di realizzare gli standard di qualità previsti nel presente capitolato.

Qualora dai controlli e dalle verifiche effettuate si riscontrassero inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni del capitolato sarà applicata una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 secondo la valutazione del Responsabile del Servizio affari generali, per ogni singola violazione.



**COMUNE DI MAZZE'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

---

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, anche a mezzo di PECO o di posta elettronica, contro la quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le contro deduzioni entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della contestazione stessa. Si procederà al recupero della penalità, da parte della A.C., mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti dalla Committente relativi al mese nel quale è assunto il provvedimento. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento adottati dall'Amministrazione Committente, sono notificate all'impresa in via amministrativa tramite posta elettronica certificata.

### **Art. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nonché dall'art. 12 del presente Capitolato speciale d'appalto è facoltà della Amministrazione Committente risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL;
- d) cessione parziale o totale del contratto;
- e) grave inadempimento o frode dell'impresa atto a compromettere il risultato del servizio;
- f) abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- g) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- h) non attuazione del progetto presentato;
- h) avvenuta applicazione di due sanzioni nell'arco di un trimestre;
- i) apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
- l) messa in liquidazione, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento o altri casi di cessione di attività o cessazione dell'impresa appaltatrice;
- m) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora la ditta appaltatrice non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni;
- n) perdita, da parte della ditta appaltatrice, dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto;
- o) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- p) sopraggiunti motivi di pubblico interesse.

L'A.C. potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla committente, salvo il risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della A.C., in forma di lettera inviata tramite posta elettronica certificata. L'Amministrazione Committente sarà tenuta a corrispondere all'Affidatario soltanto il prezzo contrattuale del servizio prestato fino al giorno della risoluzione, dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.



**COMUNE DI MAZZE'**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

---

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'A.C., azioni di risarcimento per danni subiti.

**Art. 30 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferme restando le cause di recesso di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, l'amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione alla ditta appaltatrice con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni ancora da eseguire, nel caso in cui, tenuto anche conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convezioni stipulati successivamente da CONSIP spa, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 448/1999, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere e la ditta non acconsenta alla modifica delle condizioni contrattuali.

**Art. 31 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato è soggetta al rispetto della normativa di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e conseguentemente del piano comunale di prevenzione della corruzione -redatto ai sensi della legge medesima- secondo cui, in particolare, è fatto divieto per l'Appaltatore di assumere obbligazioni contrattuali in genere con gli amministratori e i responsabili di servizio del Comune di Caluso e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

**Art. 32 – CONTROVERSIE**

In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole della controversia. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sono deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Ivrea.

**Art. 33 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto inerente il servizio di cui al presente capitolato è diretta dal Responsabile del Servizio affari generali – Responsabile del procedimento per la stazione appaltante.

**Art. 34 – CLAUSOLE FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alla vigente normativa in materia, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, alle disposizioni del Codice Civile e di Procedura Civile e alle altre leggi, regolamenti e disposizioni nazionali e regionali applicabili al servizio.

Mazzè, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Claudia BARO